

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2222

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CONTE)

DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(FIORAMONTI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GUALTIERI)

E DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(DADONE)

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti

Presentato il 30 ottobre 2019

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, è costituito da dieci articoli che si illustrano di seguito.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria).

— L'articolo dà attuazione all'intesa sottoscritta il 24 aprile 2019 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto « Istruzione e ricerca », con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 2, rubricato « Stabilità nel rapporto di lavoro ».

L'intervento presenta caratteri di straordinaria necessità e urgenza, in quanto pone rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali. Tale carenza risulta ancora più pronunciata a seguito delle disposizioni relative alle cosiddette « pensioni quota 100 » e obbliga l'amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Allo stesso tempo, l'intervento sovviene alla carenza di personale docente abilitato all'insegnamento nella scuola secondaria, la quale comporta:

nel caso delle scuole statali, la necessità di coprire parte del fabbisogno mediante il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato con docenti non abilitati, a scapito della qualità degli insegnamenti;

nel caso delle scuole paritarie, l'impossibilità, per i soggetti gestori, di ri-

spettare quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge n. 62 del 2000, che prevede l'obbligo di utilizzare unicamente docenti abilitati al fine di ottenere e di mantenere il requisito della parità scolastica.

Per rispondere a entrambe le esigenze, l'articolo 1 prevede una procedura straordinaria di concorso per immettere nei ruoli del personale docente 24.000 unità provenienti dal precariato scolastico statale, nonché la possibilità, per coloro che hanno conseguito il punteggio minimo previsto dalle prove concorsuali, di conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni previste dalla norma.

La procedura concorsuale straordinaria, da bandire contestualmente all'avvio del concorso ordinario, attinge al contingente dei posti vacanti e disponibili nella scuola secondaria che la legislazione vigente destina alle graduatorie ad esaurimento (GAE). È salvaguardato il contingente dei posti destinati al concorso ordinario e all'accesso dall'esterno nei ruoli della scuola e sono garantiti coloro che risultano utilmente inseriti nelle graduatorie di procedure concorsuali già svolte.

Attualmente, infatti, i posti vacanti e disponibili nella scuola secondaria sono così ripartiti ai fini delle immissioni in ruolo, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

ai sensi del comma 1, sino ad esaurimento, il 50 per cento dei posti è coperto annualmente ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

ai sensi del comma 2, il restante 50 per cento è coperto annualmente mediante

scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali:

a) graduatorie del concorso per docenti bandito nel 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ove ancora presenti;

b) in subordine, secondo la misura indicata dalla lettera *b)* dello stesso comma 2, graduatorie del concorso bandito nel 2018, ove ancora presenti;

c) in ulteriore subordine, graduatorie di concorsi ordinari da bandire ai sensi delle ordinarie procedure, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per le graduatorie di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Nel caso in cui il 50 per cento dei posti destinati alle GAE non sia utilizzato, per esaurimento o incapienza delle stesse, il contingente è immesso in quello destinato ai concorsi, secondo l'ordine stabilito dal comma 2 dell'articolo 17, testé illustrato.

L'articolo 1 del presente decreto-legge, senza alterare l'attuale disciplina del reclutamento di cui al citato articolo 17, stabilisce che, nel ripartire i posti tra le diverse classi di concorso e le diverse regioni, è destinato alla procedura straordinaria il 50 per cento dei posti che dovrebbero essere dedicati alle GAE, previo loro esaurimento e con la salvaguardia dei soggetti presenti nelle graduatorie del concorso per docenti del 2016 [articolo 17, comma 2, lettera *a)*] e del concorso per docenti del 2018 [articolo 17, comma 2, lettera *b)*], senza incidere, pertanto, sul contingente destinato al concorso ordinario.

Più in dettaglio, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che il concorso sia finalizzato alla definizione di una graduatoria, nel limite dei 24.000 posti assegnati, distinta, in ragione della disponibilità dei posti e con i limiti sopra ricordati, per regione, classe di concorso e tipo di posto (posto comune o posto di sostegno) nella scuola secondaria. Il secondo periodo attua l'ulteriore obiettivo della disposizione: definire un elenco di soggetti che, avendo superato le prove concorsuali senza collocarsi nel numero dei vincitori, possono comunque conseguire l'abilitazione all'insegnamento.

Il comma 3 chiarisce dove e per chi sarà bandita la procedura straordinaria: solo nelle regioni e per le classi di concorso e i tipi di posto per i quali si prevedono, nell'arco di un triennio, posti vacanti e disponibili nel contingente riservato alle GAE e specificato al comma 4. L'assunzione dei vincitori, da disporre nei prossimi tre anni scolastici, sarà soggetta alle ordinarie procedure autorizzatorie. Tuttavia viene garantito il diritto dei vincitori ad essere assunti anche oltre il predetto limite temporale qualora sia necessario per rispettare il contingente di assunzioni di cui al comma 4.

Il comma 4 chiarisce in modo espresso quanto già riportato:

i posti destinati alle immissioni in ruolo dalle graduatorie della procedura straordinaria non possono superare per ciascuna regione, classe di concorso o tipo di posto quelli annualmente destinati alle graduatorie del concorso ordinario;

alle graduatorie della procedura straordinaria è annualmente destinato, nelle regioni, classi di concorso e tipologia di posto, il contingente di posti normalmente riservato alle GAE (al loro esaurimento), solo dopo aver assunto i soggetti presenti, per la medesima regione e classe di concorso, nelle graduatorie del concorso per docenti e dopo quelle di cui al comma 17.

I commi 5 e 6 prevedono che costituisca requisito di partecipazione, sia ai fini della procedura di reclutamento sia ai fini abilitativi, l'aver maturato, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, un servizio pregresso di almeno tre anni, negli ultimi otto, presso le scuole secondarie statali. La procedura straordinaria, sebbene aperta anche ai docenti di ruolo che posseggano i requisiti, ha il fine di ridurre il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato nelle predette istituzioni, favorendo l'immissione in ruolo di chi abbia raggiunto tre anni di servizio. Ciò consentirà altresì di evitare che si debba riconoscere ai predetti soggetti, già dipendenti statali a tempo determinato per un periodo di tempo superiore a quello ordinario previsto dalla citata direttiva europea sul

lavoro a tempo determinato, un risarcimento per abusiva reiterazione di contratti.

La qualificazione dell'anno scolastico di servizio avviene tramite rinvio all'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, che parifica all'anno scolastico intero quello che ha avuto la durata di almeno centotanta giorni oppure il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Alla lettera *b)* del comma 5 si precisa che, per partecipare a una determinata procedura, il candidato deve aver prestato, nella classe o tipo di posto pertinente, almeno un anno di servizio specifico.

Si affianca al servizio l'ulteriore requisito del possesso del titolo di studio richiesto per la classe di concorso per cui il candidato partecipa, come definito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017:

relativamente ai posti di docente, laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.

La partecipazione al concorso per i posti di sostegno è consentita solo a chi sia in possesso del relativo titolo di specializzazione, per garantire la necessaria qualità, in sede di reclutamento, dei docenti ai quali sono affidati gli studenti con disabilità.

Il comma 7 consente la partecipazione, esclusivamente ai fini dell'accesso alla procedura per l'abilitazione all'insegnamento, ai soggetti che abbiano prestato tre anni di servizio presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione. Tali soggetti devono comunque possedere, in aggiunta al

servizio, gli ulteriori requisiti previsti dal comma 5.

Il comma 8 prevede che ciascun soggetto possa partecipare in un'unica regione per il sostegno o per una sola classe di concorso e che la partecipazione alla procedura straordinaria non precluda la partecipazione al parallelo concorso ordinario.

Il comma 9 prevede che la procedura straordinaria sia svolta per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta informatizzata, composta da quesiti a risposta multipla. La graduatoria è costituita sommando il punteggio conseguito nella prova a quello riconosciuto per i titoli. L'immissione nei ruoli dei soli vincitori, subordinata alle ordinarie procedure autorizzatorie, comporta la sottoposizione a un periodo di formazione iniziale a cui segue una prova finale. Anche per la procedura di abilitazione per i soggetti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie è prevista un'analoga prova scritta informatizzata, composta da quesiti a risposta multipla. Coloro che nelle due prove conseguono il punteggio minimo di sette decimi, infatti, confluiscono, senza graduazione, in un elenco di soggetti che possono conseguire l'abilitazione.

In relazione all'abilitazione all'insegnamento la procedura prevede tre categorie:

i vincitori di concorso, immessi in ruolo, che la conseguono previo superamento del periodo di formazione iniziale;

i vincitori di concorso, non immediatamente immessi in ruolo, che possono conseguire l'abilitazione, anche prima dell'immissione in ruolo, avendo ottenuto, nella prova, il punteggio minimo e quindi risultando inseriti nell'elenco;

coloro che non sono vincitori ma hanno superato le prove concorsuali, che possono conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione docente purché:

siano titolari di un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso un'istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione;

consequano, o abbiano conseguito, i crediti formativi universitari o accademici

previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2017;

superino la prova orale di abilitazione.

Il comma 10 fissa in sette decimi il punteggio minimo da conseguire nella prova scritta e rinvia, per il programma di esame, a quello relativo alla prova scritta del concorso ordinario per docenti bandito nel 2018.

I termini e le modalità di presentazione delle domande, la composizione di un comitato tecnico-scientifico, i titoli valutabili e il relativo punteggio saranno disciplinati, ai sensi del comma 11, con un apposito bando da adottare con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il predetto bando individuerà altresì il contingente di posti da mettere a concorso, in base a quanto stabilito dal comma 4, nel limite dei 24.000 posti assegnati, la composizione delle commissioni di valutazione, i diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura e i contenuti del bando.

Sarà, invece, un decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 a disciplinare il conseguimento dei 24 crediti formativi universitari per i vincitori della procedura straordinaria, il percorso e le modalità della formazione iniziale e dell'abilitazione, ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 13.

Il percorso di formazione iniziale, previo superamento della prova, tiene luogo dell'anno di prova previsto dall'articolo 438 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, come disposto dal comma 14, subordinatamente allo svolgimento del servizio per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche, come previsto dall'articolo 1, comma 116, della legge n. 107 del 2015. Il rinvio all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017 estende anche ai soggetti assunti a seguito di tale procedura il vincolo quinquennale di permanenza nella prima sede di lavoro previsto per il reclutamento ordinario, rendendo omogenea la disciplina.

In considerazione dell'avvio di un'apposita procedura riservata a coloro che hanno

prestato tre anni di servizio, il comma 15 abroga le disposizioni previste all'articolo 17, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 59 del 2017 che prevedevano, per i medesimi soggetti, una quota di riserva nel concorso ordinario e la possibilità di partecipazione anche senza i requisiti previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto.

Si precisa, al comma 16, che il conseguimento dell'abilitazione non costituisce titolo all'impiego a tempo indeterminato, limitando la sua utilità all'inserimento in una fascia prioritaria delle graduatorie valide ai fini delle supplenze, oltre che ai fini dell'insegnamento e dell'assunzione a tempo indeterminato nelle scuole paritarie.

Il comma 17 introduce misure per ridurre il rischio che nel prossimo anno scolastico possano rimanere scoperti posti di organico vacanti e disponibili. A tale fine, la norma prevede che, con specifico riferimento all'anno scolastico 2020/2021, nelle regioni nelle quali le graduatorie del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali, di cui all'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015, e le graduatorie della procedura concorsuale straordinaria, prevista dall'articolo 17, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 59 del 2017, siano insufficienti a coprire la relativa quota di immisioni in ruolo, i posti vacanti e disponibili residui sono coperti, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali delle altre regioni. Un decreto ministeriale successivo, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplinerà le modalità attuative.

Le medesime ragioni di urgenza evidenziate, derivanti dalla carenza di personale docente nella scuola secondaria, richiedono che le graduatorie del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali, di cui all'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015, conservino la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1,

comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (comma 18).

Il comma 19 stabilisce che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 13, lettera a), è specificata al successivo articolo 9.

Articolo 2 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche). – L'intervento legislativo proposto riveste carattere di straordinaria necessità ed urgenza in quanto è inteso a rimediare alla gravissima carenza di personale dirigente tecnico, con l'incarico di ispettore scolastico, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale carenza, in molti casi, ha reso impossibile presidiare le funzioni affidate ai predetti dirigenti ad eccezione di quelle minime relative ai procedimenti disciplinari del personale scolastico.

Il comma 1 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (al quale è stata data attuazione con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138), che dispone il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tramite un corso-concorso composto da un concorso di ammissione e da un corso di formazione dirigenziale.

Il concorso di ammissione si articola in una o più prove scritte e in una prova orale, precedute da una prova di preselezione, sulla base del numero dei candidati. È ammesso a sostenere la prima prova scritta un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale. Superate le prove scritte e orale, alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore del 20 per cento rispetto al numero dei posti messi a concorso.

Il corso dirigenziale comprende due mesi di formazione generale e quattro mesi di tirocinio integrati da sessioni di formazione erogabili anche a distanza, nonché lo svolgimento di una prova scritta

e di un colloquio orale. Durante il corso di formazione dirigenziale e il tirocinio, i partecipanti beneficiano del semiesonero dal servizio.

La predetta procedura è estremamente lunga e complessa, inidonea a sopperire alle criticità organizzative delle istituzioni scolastiche, tanto che con l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, è stata già semplificata in sede di prima attuazione.

Al fine di semplificare anche lo svolgimento dei futuri concorsi, si propongono alcune modificazioni al citato articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, volte a razionalizzare le procedure concorsuali, senza intaccare gli elementi qualitativi del percorso delineato dal citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 138 del 2017, recuperandone i contenuti con appositi moduli di formazione in servizio. La norma proposta, infatti, prevede l'eliminazione del corso-concorso per l'accesso alla dirigenza scolastica, sostituito da un concorso per titoli ed esami, il cui bando verrà predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

Il comma 2 prevede che la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sia finanziata attraverso una previsione di spesa pari a 180.000 euro annui a decorrere dal 2021.

I commi 3 e 4 recano disposizioni sulla dotazione di personale. La pianta organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47, prevede 190 posizioni dirigenziali di livello non generale con funzioni tecnico-ispettive, per lo svolgimento delle seguenti attività:

supporto tecnico-scientifico per ogni tema riguardante la politica scolastica;

supporto, assistenza, consulenza e formazione in favore delle istituzioni scolastiche ed educative nonché delle scuole europee sugli aspetti normativi e ordinamentali, pedagogici e disciplinari dei curricula,

delle metodologie didattiche e della valutazione;

accertamenti ispettivi sugli aspetti didattici e organizzativi, contabili e amministrativi, nonché disciplinari, presso le istituzioni scolastiche ed educative;

verifica dei requisiti per la parità scolastica;

valutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e dei loro dirigenti.

Tali funzioni sono assicurate per tutte le circa 8.500 istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché, ove pertinenti, per le circa 14.000 istituzioni scolastiche paritarie.

L'efficace presidio delle funzioni in questione richiederebbe la disponibilità di un congruo numero di dirigenti tecnici.

Tuttavia, i dirigenti tecnici di ruolo in servizio sono appena 50. Inoltre, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fino ai primi mesi del 2019 ne risultavano in servizio ulteriori 65, con contratti di lavoro a tempo determinato. Di questi contratti, 51 erano finanziati con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015, mentre i restanti 14 rientravano nell'ordinario contingente a disposizione dell'amministrazione ai sensi del medesimo articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015 ha avuto termine nel 2018. I relativi contratti sono scaduti nei primi mesi del 2019 o stanno per scadere.

Appare evidente la necessità di rifinanziare la predetta autorizzazione di spesa, affinché il numero dei dirigenti tecnici in servizio rimanga tale da assicurare un minimo, irrinunciabile svolgimento delle attività di loro competenza, nelle more dello svolgimento di un concorso che consenta di incrementare il numero dei dirigenti di ruolo.

Infatti, in assenza del rifinanziamento di cui trattasi, il contingente di dirigenti tecnici in servizio si ridurrà definitivamente da 115 a 64, rendendo impossibile la

prosecuzione delle attività di valutazione delle scuole e dei dirigenti scolastici ed estremamente difficoltoso lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, persino nei casi di atti gravi di rilevanza disciplinare.

Poiché non è ammissibile che funzioni ordinarie siano presidiate facendo strutturalmente ricorso a un così ampio numero di contratti di lavoro a tempo determinato, la norma prevede, altresì, che quello proposto sia l'ultimo rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015.

Infatti, il comma 3 prevede che, a decorrere dal mese di gennaio 2021, siano immessi in ruolo 59 dirigenti tecnici, a seguito di un apposito concorso pubblico per titoli ed esami.

Il rifinanziamento comporta che rimanga ferma la deroga alle percentuali dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevista dal citato comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, fino al 31 dicembre 2020.

Al comma 5, sempre per garantire la funzionalità delle istituzioni scolastiche, si incide sulle modalità di svolgimento della procedura prevista dai commi 5 e seguenti dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificati dalla legge n. 145 del 2018. Le norme sono preordinate ad attivare procedure per stabilizzare, nel comparto « Istruzione e ricerca », il personale proveniente dalle imprese di pulizia con determinati requisiti di servizio. Per assicurare la completa attuazione nei tempi definiti e considerato che per il profilo professionale del collaboratore scolastico è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e che la procedura in oggetto è una mera stabilizzazione del personale già impiegato nelle mansioni, si elimina la previsione di un colloquio. Si prevede, inoltre, che alla procedura di stabilizzazione non possa partecipare il personale escluso dall'elettorato politico attivo, né coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o

l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile. L'esclusione dalla predetta procedura si applica anche ai soggetti condannati per i reati in materia di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) e ai condannati per taluno dei delitti contro la persona per i quali sono previste le pene accessorie di cui agli articoli 600-*septies*.2 e 609-*novies* del codice penale, nonché agli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

Il comma 6 prevede una misura urgente destinata a coprire il ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) presso un numero rilevante di istituzioni scolastiche che ne sono attualmente prive. Al tempo stesso, la norma valorizza l'esperienza professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che, pur essendo inquadrato nel profilo di assistente amministrativo, ha svolto per anni le funzioni proprie del profilo di DSGA. La disposizione, pertanto, consente di applicare anche al passaggio dal profilo di assistente amministrativo a quello di DSGA la progressione di carriera prevista dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Tuttavia la graduatoria della procedura selettiva sarà utilizzata solo in subordine a quella concorsuale.

Articolo 3 (Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico). – L'articolo 3, al comma 1, prevede l'esclusione del personale amministrativo degli istituti scolastici ed educativi, nonché dei dirigenti scolastici, dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 della legge n. 56 del 2019 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo), concernente misure per il contrasto dell'assenteismo nella pubblica amministrazione.

La norma assume carattere di necessità e urgenza in quanto, da un lato, ove non si prevedesse l'esclusione descritta, la predetta disposizione si dovrebbe applicare già dall'anno scolastico in corso e, dall'altro lato, l'applicazione comporterebbe una serie di criticità di non poco rilievo.

Infatti, gli edifici scolastici e convittuali sono frequentati anche da genitori e da studenti, ovviamente esclusi dai sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, nonché dai sistemi di osservanza dell'orario di lavoro; anche i docenti e gli educatori sono esclusi dai predetti sistemi di verifica biometrica (ai sensi del citato articolo 2, comma 4, della legge n. 56 del 2019) laddove, al contrario, i predetti sistemi sarebbero applicati ai dirigenti scolastici «esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso».

Infine, la predetta disposizione si applicherebbe anche ai direttori dei servizi generali amministrativi, agli assistenti amministrativi e tecnici, ai collaboratori scolastici e all'altro personale ATA.

In sostanza, dei circa 8,5 milioni di frequentatori giornalieri degli edifici scolastici e convittuali, solo 200.000 circa saranno interessati, in diversa maniera, dall'applicazione della citata legge, rimanendone invece esclusi 8,3 milioni.

Ciò comporterebbe problemi soprattutto nel caso, non infrequente, di edifici scolastici che abbiano un solo punto di accesso. Infatti, non sempre sarà possibile organizzarsi in maniera da prevedere un varco con rilevazione biometrica insieme con un accesso libero per i soggetti esclusi dall'applicazione del predetto articolo 2 della legge n. 56 del 2019.

Peraltro si rappresenta che spesso, anche negli edifici con più punti di accesso, ne viene utilizzato uno solo (fatte salve le vie di fuga protette da sistemi di allarme), giacché le scuole raramente dispongono di collaboratori scolastici in numero sufficiente a garantire l'obbligo di sorveglianza su più di un varco per edificio; inoltre, l'eventuale apertura di varchi non sorvegliati esporrebbe i dirigenti scolastici a conseguenze penali nel caso malaugurato che occorressero incidenti agli studenti vigilati.

Il comma 2 dell'articolo 3 contiene una norma interpretativa dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 63 del 2017 il quale, ai commi 2 e 3, relativi al trasporto degli alunni della scuola primaria, così dispone:

« 2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.

3. Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati ».

Il comune di Biandrate (Novara) ha ritenuto di formulare una richiesta di parere alla sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti, in merito alle modalità attuative della predetta legge.

In particolare, il comune ha chiesto alla Corte « se le quote di partecipazione finanziaria correlate al servizio che verranno erogate dall'utenza dovranno completamente concorrere alla copertura integrale della spesa del medesimo; e ciò anche per assicurare il conseguente equilibrio economico-finanziario in funzione del principio di invarianza finanziaria di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 63/2017, secondo cui il servizio di trasporto va realizzato senza determinare nuovi e maggiori oneri per gli Enti territoriali ed in base al quale le quote di partecipazione diretta nella loro interezza debbono coprire integralmente la spesa complessiva del servizio ».

Con la deliberazione n. 46 del 2019, la predetta sezione della Corte dei conti, in sede consultiva, ha ritenuto che « il quadro normativo sopra delineato non consenta l'erogazione gratuita del servizio di trasporto pubblico scolastico, servizio che deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile nei limiti fissati dai parametri normativi del Tuel, alla luce della espressa previsione normativa della corresponsione

della quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio ».

Secondo l'interpretazione della Corte dei conti è dunque escluso che un ente locale possa ridurre la quota di partecipazione delle famiglie, ad esempio quelle meno abbienti, o addirittura azzerarla, nemmeno nel caso in cui l'equilibrio di bilancio sia in ogni caso soddisfatto.

Tale interpretazione mette in difficoltà gli enti locali che avevano ritenuto di esonerare le famiglie meno abbienti dal pagamento di qualsiasi quota di partecipazione per l'accesso al servizio di trasporto scolastico.

Ne deriva la straordinaria necessità e urgenza che il legislatore chiarisca la corretta interpretazione della norma, cioè che il comune può ridurre o anche azzerare la predetta quota, con delibera motivata, purché sia comunque garantito l'equilibrio di bilancio dell'ente.

Articolo 4 (Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca). – Con questa norma si chiarisce che l'articolo 1, commi 450 e 452, della legge n. 296 del 2006 non si applica alle università statali e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Si estende, pertanto, a tali soggetti la disposizione, già in vigore per gli enti pubblici di ricerca (articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 218 del 2016), che non obbliga gli enti al ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'acquisto di beni e di servizi destinati all'attività di ricerca.

La disposizione ha il fine di garantire al settore universitario e dell'AFAM la necessaria competitività rispetto agli enti pubblici di ricerca, comprimendo i tempi e garantendo la scelta dei più idonei beni e servizi, funzionalmente destinati al progresso scientifico, anche in settori di grande sensibilità quale quello sanitario.

Articolo 5 (Semplificazioni in materia universitaria). – L'articolo incide, ai commi

1 e 2, sulla durata attuale dell'abilitazione scientifica nazionale portandola da sei a nove anni, stabilendo che anche i titoli conseguiti precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge abbiano la durata di nove anni, decorrenti dalla data del rilascio degli stessi.

Tale previsione si rende necessaria e urgente in quanto consentirà agli aspiranti professori abilitati di prima e di seconda fascia di usufruire di un più lungo periodo di tempo nel corso del quale poter essere chiamati dalle università per stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato, a fronte comunque del mantenimento, nell'arco temporale dei nove anni, dei requisiti fondamentali (con riferimento soprattutto allo svolgimento di attività di ricerca scientifica e alla produzione di pubblicazioni) previsti per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

La norma, inoltre, assume carattere di urgenza nell'ottica di assicurare la validità dell'abilitazione scientifica nazionale per i candidati che, a decorrere dal 20 dicembre 2019, la vedrebbero scadere, consentendo anche di ridurre i costi legati a ogni nuova procedura abilitativa.

Il comma 1 contiene, inoltre, una modifica necessaria e urgente all'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010.

Tale ultima disposizione stabilisce che, fino al 31 dicembre 2019, la procedura di cui al comma 5 dello stesso articolo (che prevede che i ricercatori titolari di un contratto triennale a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale e positivamente valutati, possano essere inquadrati nel ruolo di professore associato nella medesima università in cui hanno prestato servizio a tempo determinato) possa essere utilizzata anche per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, in servizio, rispettivamente, come professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato nell'università, purché abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

Pertanto, la norma d'urgenza proposta, che dispone la proroga di due anni del termine previsto dal suddetto articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 (31

dicembre 2019), consentirà alle università di chiamare chi presta servizio presso le medesime università e di stipulare contratti di lavoro corrispondenti al ruolo per il quale è stata conseguita l'abilitazione, garantendo la continuità dell'attività didattica e di ricerca.

Articolo 6 (Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca). – La norma d'urgenza proposta persegue l'obiettivo di contribuire al superamento del precariato nell'ambito degli enti pubblici di ricerca.

Nello specifico, la disposizione incide sull'articolo 12 del decreto legislativo n. 218 del 2016, in materia di personale degli enti pubblici di ricerca, prevedendo che alla procedura di stabilizzazione di tale personale, al quale si applica la disciplina generale prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, possano partecipare anche i soggetti che abbiano conseguito, all'esito di procedure concorsuali, l'idoneità in relazione al medesimo profilo professionale.

L'ulteriore modifica apportata al predetto articolo 12 del decreto legislativo n. 218 del 2016 prevede che, ai fini del conteggio dei periodi di servizio prestati presso l'ente di ricerca che procede all'assunzione del personale, siano considerati anche quelli relativi ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e agli assegni di ricerca.

Le modifiche proposte consentono di coniugare in maniera armonica le finalità del citato decreto legislativo, di « valorizzazione delle professionalità acquisite » e di « superamento del precariato », per un verso, con le disposizioni previste dal legislatore per il superamento o l'esaurimento delle graduatorie esistenti (oggetto del recente intervento di proroga del dicembre 2018), laddove è stabilita la valorizzazione del requisito dell'idoneità in concorsi a tempo indeterminato; per altro verso, con le precedenti disposizioni dettate per il superamento del precariato storico, nella parte in cui è prevista, ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lettera *b*) del comma 1 del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, l'idoneità nelle graduatorie

vigenti alla data del 22 giugno 2017, relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Se il requisito di partecipazione è integrato da condizioni diverse da quelle previste dal menzionato articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 75 del 2017, si provvede alla stabilizzazione previo esperimento di idonee procedure selettive.

Articolo 7 (Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92). – La disposizione, introducendo il comma 9-bis dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2019, è finalizzata a

precisare quanto già previsto dalla legislazione vigente, cioè che alla predetta legge in materia di insegnamento trasversale dell'educazione civica si deve dare attuazione nell'ambito della dotazione organica esistente per il personale docente.

Articoli 8 e 9 (Disposizioni contabili e copertura finanziaria). – Le norme contengono disposizioni esclusivamente contabili e finanziarie specificate nella relazione tecnica.

Articolo 10 (Entrata in vigore). – La disposizione disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.